

Legge federale che modifica la legge sulle forze idriche e la legge sull'approvvigionamento elettrico

del 23 dicembre 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 21 febbraio 2011¹;

visto il parere del Consiglio federale del 20 aprile 2011²,

decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 22 dicembre 1916³ sulle forze idriche

Art. 60 cpv. 3^{bis}

^{3bis} La concessione può essere rilasciata senza pubblica gara. La procedura di rilascio deve essere trasparente e non discriminatoria.

Art. 62 cpv. 2^{bis}

^{2bis} La concessione può essere rilasciata senza pubblica gara. La procedura di rilascio deve essere trasparente e non discriminatoria.

2. Legge del 23 marzo 2007⁴ sull'approvvigionamento elettrico

Art. 3a Concessioni cantonali e comunali

I Cantoni e i Comuni possono rilasciare senza pubblica gara concessioni in relazione alla rete di trasporto e di distribuzione, in particolare il diritto di utilizzare il suolo pubblico. Garantiscono una procedura trasparente e non discriminatoria.

¹ FF **2011** 2641

² FF **2011** 3551

³ RS **721.80**

⁴ RS **734.7**

Art. 5 cpv. 1

¹ I Cantoni definiscono i comprensori dei gestori di rete che operano sul loro territorio. L'attribuzione di un comprensorio deve essere trasparente e non discriminatoria; può essere vincolata a un mandato di prestazioni assegnato al gestore di rete.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 23 dicembre 2011

Il presidente: Hansjörg Walter

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 23 dicembre 2011

Il presidente: Hans Altherr

Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 4 gennaio 2012⁵

Termine di referendum: 13 aprile 2012